

**N. R.G. 2017/61598**



**TRIBUNALE DI ROMA**

Sezione V Civile

**ORDINANZA CAUTELARE**

(artt. 669 bis ss. c.p.c.)

emessa nel procedimento iscritto al n. r.g. **61598/2017** promosso da:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

con l'Avv. Ivano Giacomelli

**RICORRENTI**

contro

[REDACTED]  
[REDACTED]

con l'Avv. Sabrina Primavera e l'Avv. Cesare La Gioia

**RESISTENTI**

[REDACTED]

**RESISTENTE**

**IL GIUDICE DESIGNATO,**

sciogliendo la riserva assunta in merito al ricorso per ATP  
presentato da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED], osserva quanto segue.



Lo strumento cautelare previsto dall'art. 696 bis c.p.c., come si evince dallo stesso tenore della norma, ha un ambito di operatività circoscritto alle liti vertenti sui diritti di credito, abbiano essi matrice contrattuale o extracontrattuale; non è invece legittimamente utilizzabile nelle controversie aventi ad oggetto diritti assoluti, come i diritti reali, sia che si tratti di accertarne l'esistenza, sia che l'oggetto del contendere sia la loro estensione o la loro tutela (v. l'ordinanza emessa da questa V Sezione in data 12.03.2015 nel procedimento R.G. n. 79163/2014).

Nel caso di specie, la prefigurata controversia verte in tema di diritti reali, precisamente in tema di servitù, e quindi il rimedio azionato è inammissibile.

Può ancora aggiungersi che, come già affermato nella cit. ordinanza di questa Sezione, presupposto per l'applicabilità dell'istituto previsto dall'articolo 696 bis cod. proc. civ. è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che in sede di processo di cognizione può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, secondo le intenzioni dichiarate dalle parti, appare probabile che esse si concilieranno, non residuando - con valutazione da compiersi in concreto *ex ante* -, altre questioni controversie. Pertanto, non può farsi ricorso ad esso quando le parti, controvertendo sulla effettiva sussistenza dell'obbligazione o sulla individuazione del soggetto ad essa tenuto, condizionino la decisione della causa di merito alla soluzione di questioni giuridiche complesse o all'accertamento di fatti estranei all'ambito di indagini di natura tecnica.

Nel caso di specie, si può ravvisare che il ricorso mira a sottoporre al c.t.u. anche valutazioni di ordine strettamente giuridico (chiedendosi allo stesso c.t.u. di accertare "la servitù costituita dagli originari proprietari e trasferita per contratto all'atto di divisione", ovvero in subordine di accertare "comunque l'esistenza di una servitù a carico del fondo servente", nonché "l'effettiva titolarità" del contratto di utenza idrica, che pure è valutazione giuridica - ove la titolarità non si desuma direttamente dai documenti, ma in tal caso non servirebbe una c.t.u. per accertarlo).



La quantificazione dei danni, pure richiesta al c.t.u., non è dunque l'unico profilo di conflitto fra le parti, perché lo stesso 'an' del risarcimento è controverso e deve costituire oggetto di valutazioni giuridiche, di talché l'accertamento tecnico riguardo al 'quantum' risarcitorio avrebbe per presupposto un'opinione soggettiva, lasciando residuare altre questioni per dirimere le quali occorrerebbe comunque un giudizio.

Per i motivi esposti il ricorso va dichiarato inammissibile.

In ordine alle spese, si osserva che l'applicazione del criterio della soccombenza trova applicazione, nell'ambito dei procedimenti di istruzione preventiva tra i quali rientrare il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nell'ipotesi (che si verifica nella specie) in cui il ricorso introduttivo sia dichiarato inammissibile o rigettato. Ciò è desumibile dall'art. 669 quattordicesimo secondo periodo c.p.c., che estende espressamente l'applicazione dell'art. 669 septies c.p.c., e quindi anche la parte di quest'ultima norma relativa alla regolamentazione delle spese, ai provvedimenti di istruzione preventiva (v. Tribunale di Verona, Sezione III Civile, Ordinanza 30 dicembre 2015, N. 9229 /2015 R.G.A.C.C.).

Le spese vengono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

visto l'art. 696 bis c.p.c., dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione, in favore delle resistenti costituite, delle spese del procedimento, liquidate in € 793 per compensi professionali, oltre accessori nella misura di legge.

Roma, 5 dicembre 2017

Il Giudice  
dott. Sebastiano Lelio Amato

